

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1/08/2012

Decreto n. 3414 del 5 dicembre 2017

Atto ricognitivo di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili ai sensi dell'art. 10, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439.

EST Lotto 25 ed opere funzionali EST Lotto 26.

Trasferimento dei beni immobili censiti al Catasto del Comune di Soliera (MO) al foglio 30 mappali 455, 458, 461 e 464 ed al foglio 36 mappali 546, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, e 610 a favore del Comune di Soliera (MO). Trasferimento a favore del Comune di Soliera (MO) del diritto di servitù di passaggio gravante sui beni immobili censiti al Catasto del Comune di Soliera (MO) al foglio 30, mappali 454, 457, 460 e 463.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che "L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero.";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013, approvato con Ordinanza n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e ss. mm. ii., tra le quali, in particolare l'ordinanza n.

6 del 31/01/2013 e l'ordinanza n. 108 del 24/09/2013 e ss. mm. ii., si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei (EST) oggetto del presente provvedimento ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Dato atto che le aree oggetto del presente provvedimento, site nel Comune di Soliera (MO) ed individuate catastalmente al foglio 30 mappali 455, 458, 461 e 464 ed al foglio 36 mappali 546, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, e 610, sono state utilizzate sia per la realizzazione delle opere funzionali relative all'EST Lotto 26 che per la realizzazione dell'opera pubblica EST Lotto 25;

Dato atto che le aree site nel Comune di Soliera (MO) al foglio 36, mappali 546, 608, 609 e 610 sono identificate al Catasto fabbricati, mentre tutte le ulteriori aree individuate sopra sono identificate al Catasto terreni;

Rilevato che la proprietà delle aree private è stata trasferita al Commissario Delegato con i decreti di esproprio n. 1833 del 30/09/2014, n. 1834 del 30/09/2014, n. 1835 del 30/09/2014, n. 2384 del 05/12/2014, n. 2385 del 05/12/2014, n. 2386 del 05/12/2014, e n. 2502 del 17/12/2014;

Rilevato che con decreto n. 1833 del 30/09/2014, n. 1834 del 30/09/2014 e n. 1835 del 30/09/2014 è stata disposta l'imposizione di una servitù di passaggio gravante sugli immobili censiti al Catasto del Comune di Soliera (MO) al foglio 30, mappali 454, 457, 460 e 463 a favore del Commissario Delegato;

Dato atto che con verbale di consegna del 10/09/2013 è stato trasferito al Comune di Soliera (MO), che ha preso in consegna, sotto ogni profilo, il possesso e la gestione dell'Edificio Scolastico Temporaneo del Lotto n. 25 localizzato nel medesimo Comune, con le relative aree di pertinenza, ed in data 05/08/2014 è stato redatto il certificato di collaudo statico relativo all'opera sopra individuata;

Visti i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439, i quali enunciano quanto segue:

"4 bis. I Commissari Delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi."

"4 ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4 bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.";

Dato atto che il presente atto ricognitivo di trasferimento è esente da ogni effetto fiscale come espressamente disposto dal succitato articolo 10 comma 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Rilevato che a seguito dell'adozione del presente atto di trasferimento si procede alla definitiva consegna alle amministrazioni pubbliche di riferimento delle aree relative alle opere realizzate, mediante verbale predisposto dal Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, individuato con decreto n. 3009 del 27 ottobre 2017;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, al trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili citati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree, compreso il diritto di servitù di passaggio gravante sugli immobili sopra individuati, a favore del Comune di Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00221720360, con sede in Piazza della Repubblica 1, 41019 Soliera (MO), mediante il presente atto ricognitivo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

- 1) di dare atto che l'utilizzo da parte del Comune di Soliera (MO) dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 25, e delle opere funzionali relative all'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 26, realizzate dal Commissario Delegato, è avvenuto a titolo gratuito;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 10, comma 4-ter, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012 n. 134/2012, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439, il trasferimento, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano le aree, del diritto di proprietà a titolo gratuito a favore del Comune di Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00221720360 con sede in Piazza della Repubblica 1, 41019 Soliera (MO), relativo ai beni immobili su cui sono state realizzate sia le opere funzionali relative all'EST 26 che l'opera pubblica EST Lotto 25, censiti al:
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 30, mappale 455;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 30, mappale 458;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 30, mappale 461;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 30, mappale 464;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 603,
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 604;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 605;
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 606,
 - Catasto terreni del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 607;
 - Catasto fabbricati del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 546;
 - Catasto fabbricati del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 608;
 - Catasto fabbricati del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 609;
 - Catasto fabbricati del Comune di Soliera (MO), foglio 36, mappale 610;
- 3) di trasferire a favore del Comune di Soliera (MO), C.F. e P.IVA 00221720360 con sede in Piazza della Repubblica 1, 41019 Soliera (MO), il diritto di servitù di passaggio gravante sui beni immobili censiti al Catasto del Comune di Soliera (MO) al foglio 30, mappali 454, 457, 460 e 463;
- 4) di dare atto che con verbale di consegna del 10/09/2013 è stato trasferito al Comune di Soliera (MO), che ha preso in consegna, sotto ogni profilo, il possesso e la gestione dell'Edificio Scolastico Temporaneo del Lotto n. 25, localizzato nel medesimo Comune, con le relative aree di pertinenza, ed in data 05/08/2014 è stato redatto il certificato di collaudo statico relativo all'opera sopra individuata;
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei sono soggette "alla destinazione d'uso di area di ricovero";
- 6) di stabilire che il presente provvedimento sarà:
 - a) trascritto nei registri immobiliari;
 - b) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

- c) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - d) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di prendere atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
 - 8) di dare atto che il presente atto ricognitivo di trasferimento è esente da ogni effetto fiscale come espressamente disposto dall'articolo 10 comma 4-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - 9) di dover procedere a seguito dell'adozione del presente provvedimento alla definitiva consegna al Comune di Soliera (MO) dei beni immobili citati mediante verbale predisposto dal Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, individuato con decreto n. 3009 del 27 ottobre 2017;
 - 10) di disporre la trasmissione del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza all'Amministrazione Comunale di riferimento.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)